

Al Dirigente Scolastico

Sede

Roviano 05.11.2020
oggetto: DPCM 03.11.2020 – Lavoro agile

Gent.mi

Ad integrazione di quanto comunicato nella precedente nota, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM 03.11.2020 ho avuto modo di rilevare, nel testo del provvedimento legislativo, un'altra importante disposizione riguardante il comparto scuola ed in particolare il lavoro agile.

All'art.5 comma 3 viene infatti disposto l'obbligo, a carico delle Istituzioni Scolastiche, di assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, con particolare attenzione alle situazioni di "fragilità" e dei lavoratori di cui al DL. 104, oltre alla differenziazione degli orari di ingresso e di uscita del personale non operante in lavoro agile.

Di seguito il testo del DPCM riguardante le predette disposizioni.

(3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ⁽¹⁾, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali).

Restando a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, cordiali saluti

Servizio Prevenzione
Protezione
Il Responsabile

(1) Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative....